

Statuto ANVED

INDICE STATUTO

I. DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO

- **art. 1** Denominazione e durata
- **art. 2** Scopi
- **art. 3** Organizzazioni nazionali e internazionali

II. SOCI

- **art. 4** Soci
- **art. 5** Ammissione dei Soci
- **art. 6** Decadenza dei Soci
- **art. 7** Contributo in caso di decadenza
- **art. 8** Quote associative
- **art. 9** Progetti speciali
- **art. 10** Libro Soci

III. ASSEMBLEA - COMITATO DIRETTIVO - ORGANO DI REVISIONE - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- **art. 11** Organi dell'Associazione
- **art. 12** Assemblea dei Soci
- **art. 13** Convocazione dell'assemblea
- **art. 14** Voti
- **art. 15** Formalità della convocazione dell'assemblea
- **art. 16** Costituzione dell'Assemblea e validità della deliberazione
- **art. 17** Comitato Direttivo
- **art. 18** Emolumenti
- **art. 19** Organo di Revisione
- **art. 20** Collegio dei Probiviri
- **art. 21** Organo di controllo

IV. BILANCIO - SEDE - FORO COMPETENTE

- **art. 22** Esercizio sociale
- **art. 23** Sede
- **art. 24** Foro competente

I. DENOMINAZIONE - DURATA - SCOPO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

E' costituita una Associazione libera ai sensi dell'art. 36 Cod. Civ. denominata:
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE VENDITE PER CORRISPONDENZA E A DISTANZA
ANVED".

Essa ha durata illimitata.

ART. 2 - SCOPI

Gli scopi dell'Associazione sono:

- Lo svolgimento di iniziative atte a potenziare l'attività e l'immagine delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza, promuovendo, in particolare, l'efficienza dei servizi a favore dei consumatori.
- Lo studio dei problemi economici, amministrativi, fiscali e sindacali comuni a tutti gli aderenti, ed ai gruppi settoriali fra gli aderenti, nonché la relativa assistenza nell'indicare e promuoverne la soluzione.
- La difesa degli interessi comuni ai suoi associati nei confronti delle Autorità centrali, periferiche e locali, in particolare il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 3 – ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

L'Associazione può aderire, per il raggiungimento degli scopi suddetti, ad organizzazioni locali, nazionali ed internazionali aventi scopi affini.

 [torna all'indice.](#)

II. SOCI

ART. 4 – SOCI

Sono previste tre categorie di Soci: i Soci Effettivi, i Soci Aderenti e i Soci Onorari.

Possono far parte dell'Associazione come Soci Effettivi le Società o Ditte individuali regolarmente costituite che svolgono una attività di Vendita per Corrispondenza e a Distanza, che viene definita come un sistema distributivo nel quale il messaggio stampato o trasmesso a distanza per il tramite di sistemi telematici o audiovisivi, costituisce l'elemento principale per offrire dei prodotti o dei servizi alla clientela.

E' esclusa la vendita porta a porta a domicilio.

Possono far parte dell'Associazione come Soci Aderenti le Società o Ditte individuali che forniscono o possono fornire materiali o servizi ai Soci Effettivi.

Possono far parte dell'Associazione come Soci Onorari gli Enti Pubblici o Privati o le persone fisiche che, per la loro attività, abbiano apportato o possano apportare un valido contributo per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Non possono far parte dell'Associazione, come Soci Effettivi, le imprese nelle quali lo Stato italiano o straniero eserciti una influenza dominante.

Rientrano in tali categorie di imprese:

- A) Le Società in cui lo Stato, direttamente o indirettamente, possiede un numero di azioni tale da attribuirgli la disponibilità della maggioranza assoluta dei voti prevista dalla legge o dallo Statuto per le assemblee ordinarie.
- B) Le Società in cui lo Stato, direttamente o indirettamente, indipendentemente dall'entità della sua partecipazione azionaria, o anche in mancanza di tale sua partecipazione, abbia per legge o per Statuto, il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori (artt.2458 e 2459 c.c.).
- C) Le Società in cui lo Stato, direttamente o indirettamente, abbia una partecipazione azionaria che, pur non raggiungendo la disponibilità della maggioranza legale o statutaria dei voti rispetto all'intero capitale, gli assicura tuttavia la maggioranza relativa, e quindi, in ragione del frazionamento del rimanente pacchetto azionario, un effettivo e autonomo potere di controllo della Società.

A tal fine con la domanda di ammissione all'Associazione il richiedente dovrà dichiarare che non ricorrono le condizioni descritte nel presente articolo. Se tali condizioni dovessero verificarsi successivamente all'ammissione dell' Associato, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comitato Direttivo.

ART. 5 - AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a Socio Effettivo e Socio Aderente avviene su delibera del Comitato Direttivo a scrutinio segreto a maggioranza di voti.

Il Comitato Direttivo prenderà in considerazione solamente le domande di ammissione accompagnate da:

- documentazione atta a dimostrare che il richiedente appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 4;

- deposito della quota prevista all'articolo 8.

L'ammissione del Socio, sia esso Effettivo o Aderente, è subordinata all'accettazione da parte dello stesso, delle norme del Codice Morale Professionale delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza, unito al presente Statuto come allegato "A" a farne parte integrante e inscindibile.

Qualora il candidato Socio Effettivo non abbia in precedenza svolto un'attività di VPCD per un tempo sufficientemente lungo per permettere al Comitato Direttivo di valutarla, si procederà ad un'ammissione provvisoria per un periodo di un anno, durante il quale il Socio, pur usufruendo dei servizi dell'Associazione, non avrà diritto di voto in assemblea e nelle Commissioni di studio.

L'ammissione del Socio Onorario avviene su delibera del Comitato Direttivo a scrutinio segreto all'unanimità.

ART. 6 – DECADENZA DEI SOCI

Cessa di far parte dell'Associazione:

- A) Il Socio che cessa l'attività commerciale, o che non eserciti un'attività di VPCD per più di 2 anni secondo quanto accertato dal Comitato Direttivo;
- B) il Socio fallito;
- C) il Socio che per gravi motivi, accertati dai Probiviri, venga dichiarato decaduto dal Comitato Direttivo con voto favorevole di 3/4 dei suoi Membri;
- D) il Socio la cui dichiarazione di cui all'articolo 8a) sia ritenuta non veritiera dal Collegio dei Probiviri o che rifiuti di fornire allo stesso gli elementi atti a confortarla;
- E) il Socio dimissionario o receduto;
- F) il Socio che, trascorsi tre mesi dall'Assemblea e dopo il sollecito in forma di lettera raccomandata, non abbia provveduto al versamento della quota o dei contributi di cui all'articolo 8 o del relativo acconto, secondo quanto deciso dal Comitato Direttivo. Nell'attesa di conoscere i dati dell'ultimo esercizio, il computo verrà effettuato in via provvisoria sui dati relativi all'esercizio precedente.
- G) il Socio nei confronti del quale l'Organo di Controllo per il rispetto del Codice Morale Professionale delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza abbia deciso l'espulsione;
- H) il Socio nei cui confronti si sia verificata la situazione prevista nell'art. 4 ultimo comma.

ART. 7 – CONTRIBUTO IN CASO DI DECADENZA

Il Socio Effettivo che cessa di far parte dell'Associazione per motivi di cui all'art. 6 lettera (d), (e), (f), (g), sarà tenuto a versare la quota ed il contributo di gestione di cui alla lettera (a) e (b) dell'articolo 8 per l'esercizio in corso alla data di cessazione, nonché una quota identica all'ultima quota pagata.

ART.8 – QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni Socio Effettivo è tenuto a versare annualmente le seguenti quote di partecipazione:

- A) una quota determinata di anno in anno dal Comitato Direttivo in base al bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. La misura della quota a carico di ciascun Socio Effettivo sarà proporzionale al fatturato che a questi è derivato dall'attività di Vendita per Corrispondenza e a Distanza (v.art.4) nel suo ultimo esercizio finanziario con un limite minimo ed un eventuale limite massimo che il Comitato Direttivo determinerà di anno in anno.
Per fatturato del Socio (che viene determinato in base a dichiarazione comprovata di buona fede del Socio Effettivo stesso) è da intendersi l'importo totale della merce fatturata al lordo di I.V.A. e del contributo fisso per spese di spedizione e al netto degli importi relativi a merce resa dal vettore o respinta dal consumatore nonché abbuoni e sconti. La quota dovuta dal Socio Effettivo non può comunque essere inferiore alla quota del Socio Aderente.
- B) un contributo di gestione annuale per la differenza fra la spesa complessiva sostenuta dall'Associazione nel corso dell'esercizio e l'entità delle quote provenienti da tutti i Soci.
L'entità del contributo a carico di ciascun Socio Effettivo sarà rispettivamente proporzionale alla quota versata ai sensi del paragrafo a) che precede, ma non potrà superare il 50% di tale quota.

Ogni Socio Aderente è tenuto esclusivamente al pagamento di una quota fissa annuale che viene determinata dal Comitato Direttivo.

Egli non parteciperà agli eventuali saldi di liquidazione.

I Soci Onorari sono esenti dal pagamento di quote e contributi.

ART. 9 – PROGETTI SPECIALI

Il Comitato Direttivo può approvare la gestione da parte dell'ANVED di progetti che interessano una parte soltanto dei Soci, purchè finanziati dai Soci interessati.

ART. 10 – LIBRO SOCI

Il libro Soci, tenuto a cura del Comitato Direttivo, deve indicare il nome o la ragione sociale o denominazione di ciascun Socio, la categoria di appartenenza, la data di ammissione e di cessazione.

 [torna all'indice.](#)

III. ASSEMBLEA - COMITATO DIRETTIVO - ORGANO DI REVISIONE - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- A) l'Assemblea dei Soci;
- B) il Comitato Direttivo, composto di almeno 3 Membri;
- C) l'Organo di Revisione, composto di almeno 2 Membri;
- D) il Collegio dei Probiviri, composto di 3 Membri;
- E) l'Organo di Controllo per il rispetto del Codice Morale Professionale delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza.

ART. 12 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

- A) approva il bilancio preventivo;

- B) approva il bilancio consuntivo;
- C) elegge il Comitato Direttivo per la durata di due esercizi previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- D) elegge l'Organo di Revisione e il suo eventuale Presidente per la durata di due esercizi previa determinazione del numero dei suoi componenti;
- E) elegge il Collegio dei Probiviri, scelti tra i non Soci, per la durata di due esercizi;
- F) elegge i componenti del Comitato di Accertamento prevista dal Codice Morale Professionale;
- G) delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Comitato Direttivo e su quant'altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

- A) approva le modifiche dello Statuto
- B) delibera sullo scioglimento dell'Associazione e ne determina le modalità nominando uno o più liquidatori e definendone i poteri.

ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Comitato Direttivo almeno una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata senza ritardo dal Comitato Direttivo, o in difetto dall'Organo di Revisione, quando ne è fatta domanda da un numero di Soci Effettivi ed Aderenti, ammessi da non meno di tre mesi, che rappresentino almeno un quarto dei voti.

L'Assemblea può essere convocata dall'Organo di Revisione per gravi motivi, indipendentemente da quanto previsto nei due paragrafi precedenti.

ART. 14 - VOTI

Ogni Socio Effettivo ha diritto a 10 voti più altri 10 voti per ogni 25 miliardi di fatturato annuo, con un massimo di 80 voti complessivi.

Il fatturato annuo si riferisce all'ultimo esercizio finanziario ed è determinato ai sensi dell'articolo 8 lettera a).

Ogni socio aderente ha diritto ad 1 voto.

Non hanno diritto al voto i Soci Onorari.

I Soci Onorari hanno diritto come i Soci Effettivi ed Aderenti di fruire dei servizi dell'Associazione.

Il diritto di voto è sospeso nei confronti del Socio inadempiente all'obbligo di pagamento delle quote associative previste dall'articolo 8.

ART.15 – FORMALITA' DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere comunicato con lettera raccomandata inviata a ciascun membro del Comitato Direttivo e dell'Organo di Revisione nonché a ciascuno dei Soci Effettivi, Aderenti e Onorari almeno otto giorni prima dell'adunanza.

ART. 16 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci ammessi in via definitiva da almeno 3 mesi, che rappresentano il cinquantuno per cento dei voti di cui all'art. 14.

Se i Soci intervenuti non rappresentano la quota prevista nel primo comma del presente articolo, l'Assemblea deve essere nuovamente convocata.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo ed in mancanza dal Vice-Presidente più anziano per età, presente; in mancanza anche dei Vice-Presidenti, l'Assemblea nomina il proprio Presidente. L'Assemblea nomina anche il Segretario.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il cinquantuno per cento dei voti di cui all'art. 14.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti, qualunque sia il numero dei voti presenti; e l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più del terzo dei voti di cui all'art. 14.

Tuttavia, anche in seconda convocazione, è necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino il cinquantuno per cento dei voti di cui all'art. 14 per le deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Per la nomina dei componenti del Comitato Direttivo, dell'Organo di Revisione e del Collegio dei Probiviri è richiesto il voto favorevole del cinquantuno per cento dei voti di cui all'art. 14.

ART. 17 – COMITATO DIRETTIVO

Può essere nominato Membro del Comitato Direttivo solo un Amministratore che abbia la legale rappresentanza della Società, o il Direttore Generale della Società o il titolare dell'Impresa individuale aderenti all'Associazione come Soci Effettivi.

Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservati all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria dal presente Statuto.

Esso redige, per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il Comitato Direttivo elegge il Presidente al quale spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio. Previa determinazione del loro

numero, elegge altresì uno o più Vice-Presidenti, ai quali spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi in via disgiunta in caso di assenza o di impedimento del Presidente o di delega da parte dello stesso. Il Comitato Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o di un Vice-Presidente, o di due Membri del Comitato Direttivo stesso, da inviarsi a ciascun Membro del Comitato Direttivo e dell'Organo di Revisione almeno otto giorni prima del giorno fissato per la riunione e in caso di urgenza anche a mezzo di telegramma almeno tre giorni prima del giorno della riunione. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano.

Per la validità delle deliberazioni del Comitato Direttivo è necessaria la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi Membri.

Nei rapporti interni tra i membri del Comitato Direttivo le obbligazioni, assunte dal Presidente o dal Vice-Presidente nei confronti dei terzi in conformità alle deliberazioni del Comitato, si dividono tra i Membri stessi in parti uguali salvo per quei Membri che abbiano fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso sul Libro Verbali del Comitato Direttivo, tenuto a cura del Comitato Direttivo stesso.

Il Comitato Direttivo nomina un Segretario, anche all'infuori dei suoi Membri.

In ogni caso in cui vengano a mancare uno o più Membri durante il periodo di nomina, il Comitato Direttivo può procedere alla loro sostituzione per cooptazione.

I Membri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART. 18 – EMOLUMENTI

Ai Membri del Comitato Direttivo spetta soltanto il rimborso delle spese vive effettivamente sopportate per l'adempimento del mandato.

L'emolumento dell'Organo di Revisione è stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

ART. 19 – ORGANO DI REVISIONE

L'Organo di Revisione deve verificare periodicamente e comunque ogni tre mesi la contabilità dell'Associazione ed è responsabile verso i Soci, in solido con il Comitato Direttivo, della veridicità dei bilanci presentati per l'approvazione all'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Membri si provvede alla loro sostituzione per cooptazione da parte degli altri, così come previsto per il Comitato Direttivo.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri si riunisce per la prima volta entro 15 giorni dalla sua elezione, su convocazione del suo Membro più anziano per età e procede immediatamente alla nomina di un Presidente.

Le successive convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di lettera raccomandata inviata almeno otto giorni prima della data indetta per la riunione, salvo i casi di estrema urgenza per i quali il Presidente può procedere a mezzo telegrafico almeno tre giorni

prima del giorno della riunione.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce a seguito di segnalazione del Comitato Direttivo e dell'Organo di Revisione, ovvero di almeno due Soci, per deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri nei seguenti casi:

- non veridicità della dichiarazione di cui all'art.8 a) o rifiuto del Socio di fornire elementi atti a confortarla, secondo quanto previsto dall'art. 6 d);
- accertamento della sussistenza dei gravi motivi, diversi dalle violazioni del Codice Morale Professionale delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza, tali da comportare l'esclusione del Socio, salva comunque la delibera del Comitato Direttivo, ai sensi dell'art. 6 c).

La decisione del Collegio dei Probiviri è inappellabile.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più Membri si provvede alla loro sostituzione per cooptazione da parte degli altri, così come previsto per il Comitato Direttivo.

ART. 21 – ORGANO DI CONTROLLO

La composizione, le funzioni e i poteri dell'Organo di Controllo per il rispetto del Codice Morale Professionale delle Vendite per Corrispondenza e a Distanza sono regolati dal Codice medesimo.

 [torna all'indice.](#)

IV. BILANCIO - SEDE - FORO COMPETENTE

ART. 22 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'Associazione si chiude ogni anno al 31 dicembre ed il relativo bilancio deve essere approvato entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ART. 23 – SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

ART. 24 – FORO COMPETENTE

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione automatica di tutte le clausole del presente Statuto.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Milano.